

CONVENZIONE TRA

la **Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport** (di seguito denominato il “DARTS”), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia 8, 00187 ROMA, agli effetti del presente atto rappresentata dal Capo del Dipartimento pro tempore Consigliere Calogero MAUCERI, nato a Menfi il 26 agosto 1962;

E

l'**Università degli Studi di Roma Tre**, con sede e domicilio fiscale in Via Ostiense 159, 00154 Roma, C.F. e P.IVA 04400441004 agli effetti del presente atto rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Guido Fabiani, nato a Napoli, il 20 marzo 1939;

PREMESSO CHE

- l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il medesimo art. 7, comma 19 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 stabilisce che le risorse strumentali e di personale dell'EIM, ivi in servizio, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che le date di effettivo esercizio delle funzioni trasferite sono da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell'EIM previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza, con decorrenza 1 dicembre 2010;
- l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'EIM il Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca;
- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2012, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 2012, registro n. 7, foglio n. 176, al dott. Calogero Mauceri – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed è stata assegnata la titolarità dei Centri di responsabilità amministrativa n. 7 “Affari regionali”, n. 17



“Sviluppo e competitività del turismo” e n. 18 “Sport” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- L'Università, già sede primaria della ricerca scientifica, è da tempo impegnata in un ampio e complesso progetto di innovazione e di ricerca che include anche temi quali le applicazioni delle tecnologie geografiche digitali per la gestione del territorio;

- L'Università vanta una grande esperienza e conoscenza nel campo della mineralogia e geochimica ambientale, ed in particolare nell'analisi dell'inquinamento ambientale dovuto a cause naturali ed antropiche, legato alla diffusione di metalli pesanti o tossici, del particolato aerodisperso e della radioattività. L'Università ha altresì una consolidata esperienza nel campo dei sistemi informativi geografici (GIS) e nell'elaborazione di modelli tridimensionali con tecnologia laser-scanner e l'elaborazione di modelli altimetrici del terreno;

- L'Università è attiva da anni nel campo della formazione per l'uso delle tecnologie GIS ed è sede di attività di alta formazione tra cui un Master “in presenza” di II livello in GIS e Telerilevamento, attivo ininterrottamente da 13 anni, ed un Master di I livello in modalità e-learning per la Pianificazione Territoriale, attivo da 5 anni. L'Università ha promosso in questi ultimi anni la creazione di un network accademico internazionale (IUGS: Inter-University GIS School) finalizzato alla diffusione delle tecnologie per il trattamento dei dati geospaziali, al quale hanno aderito numerose strutture pubbliche sudamericane (Università ed Enti pubblici) attraverso accordi ufficiali di collaborazione;

- il Prof. Giancarlo Della Ventura, afferente al Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università, è stato responsabile della ricerca “Minerali radioattivi nelle rocce metamorfiche ed ignee e della Sila (Calabria settentrionale): implicazioni per il rischio ambientale”, finanziata dal soppresso EIM;

- in data 16 dicembre 2008 è stata stipulata, fra l'Università e l'Ente Italiano della Montagna, una Convenzione triennale finalizzata allo sviluppo di programmi di ricerca fra le cui tematiche rientrano quelle relative allo studio dell'ambiente e delle risorse naturali del territorio montano e lo sviluppo di sistemi di gestione dei dati geografici;

- nell'ambito della citata Convenzione è stato attivato uno scambio di risorse di personale, anche mediante tirocini di formazione, che ha consentito lo sviluppo di iniziative di ricerca congiunte fra le quali la linea di ricerca sul monitoraggio del ghiaccio alpino mediante analisi di immagini satellitari ad alta risoluzione nell'ambito del progetto “CryoAlp – Ruolo della criosfera alpina nel ciclo idrologico”; i progetti “Carta della Montagna del Lazio” e “SGML – Sistema Geografico della Montagna del Lazio” per lo sviluppo di applicazioni GIS per la diffusione di dati geografici; rilievi satellitari e campagne DGPS e Laser Scanner per la realizzazione di ortofotocarte da immagini satellitari e restituzione di DEM ad alta risoluzione;

- il personale del soppresso EIM ha collaborato, nell'ambito della Convenzione, alle attività di alta formazione partecipando alle attività del Master di I livello in “GIS per la



pianificazione territoriale" e del Master di II livello in "GIS e telerilevamento per la pianificazione geoambientale", svolte presso l'Università;

- l'Università ha attivato una convenzione con la Società GlobalBase, partner di Google Enterprise Italia, leader nella gestione, analisi e diffusione di tecnologie per applicazioni geospaziali su piattaforma GEE (Google-Earth Enterprise);

- l'Università ha attivato una convenzione con la Società Helica, attiva da anni nell'uso di sensori ad alta tecnologia per la raccolta di dati terrestri o aerotrasportati Lidar, di dati connessi con l'emissione di radioattività γ naturale ed artificiale al suolo e di dati geomagnetici;

- in data 29 dicembre 2011 è stato stipulato fra il DARTS e il Consiglio Nazionale delle Ricerche un accordo quadro finalizzato, tra l'altro, all'analisi degli impatti dei cambiamenti climatici sull'idrologia, sui ghiacciai e sulla biodiversità degli ecosistemi montani;

- in data 14 febbraio 2012 è stata stipulata fra il DARTS e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale una convenzione per attività di ricerca e sviluppo nel campo dei sistemi informativi territoriali e per la raccolta, aggiornamento, validazione e condivisione delle basi dati geografiche;

- in data 29 marzo 2012 è stata stipulata fra il DARTS e l'Università degli Studi di Milano "Bicocca" una convenzione per attività di ricerca finalizzata allo studio dei cambiamenti climatici e della criosfera mediante tecniche analitiche;

- il soppresso EIM ha realizzato con il progetto "Metodi e sistemi per aumentare il valore aggiunto degli alimenti tradizionali e a vocazione territoriale nelle zone montane (FIMONT)" una mappatura nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali della montagna italiana e che i risultati della ricerca sono stati pubblicati su web mediante anche applicazioni webGIS;

- il soppresso EIM ha realizzato con il progetto "Sistema Geografico della Montagna del Lazio (SGML)" un sistema informativo geografico (GIS), pubblicato su web mediante applicazioni webGIS, in grado di fornire ad amministratori e responsabili della gestione del territorio conoscenze, informazioni e scenari elaborati in modo dinamico e flessibile;

- le applicazioni web dei progetti FIMONT e SGML, a seguito della soppressione dell'EIM e dell'interruzione dell'attività del relativo sistema informatico, sono state parzialmente disattivate e risulta necessario, al fine di non disperdere questo patrimonio informativo di alto livello scientifico-tecnologico, ripristinare i sistemi presso una struttura adeguata al loro mantenimento ed aggiornamento;

- al fine di promuovere le opportune concentrazioni di risorse umane e tecnologiche per il raggiungimento di risultati scientifici eccellenti e competitivi a livello nazionale e internazionale, l'Università risulta essere l'amministrazione pubblica di ricerca più idonea, tra quelle già convenzionate con il soppresso EIM, ad integrare il quadro delle convenzioni



stipulate ed in corso di formalizzazione da parte del DARTS su tematiche di ricerca di carattere ambientale e sull'analisi dei dati geografici;

- l'art. 15 della legge n. 241/1990, prevede che le pubbliche Amministrazioni possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

ART. 2

(Finalità)

1. Il fine della Convenzione è assicurare lo svolgimento delle funzioni, di competenza del soppresso EIM e trasferite al DARTS, in particolare nel campo della ricerca relativa all'ambiente montano, attraverso lo sviluppo di tecnologie, strumenti e procedure di acquisizione e trattamento dati per la gestione del territorio e dei rischi naturali, mediante un rapporto duraturo di collaborazione con l'Università in un'ottica di ottimizzazione delle risorse.

2. Per le proprie finalità istituzionali, il DARTS si avvale dell'Università, in particolare per dare continuità alle competenze del soppresso EIM nei settori di ricerca di cui al successivo art. 3, per la realizzazione di politiche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani.

3. La presente Convenzione sostituisce integralmente quella stipulata in data 16 dicembre 2008 fra l'Università e l'Istituto Nazionale della Montagna (successivamente convertito in Ente Italiano della Montagna).

ART. 3

(Attività)

1. Considerate le competenze e funzioni istituzionali il DARTS e l'Università si impegnano ad attuare la cooperazione di cui all'art. 2, rendendo possibile, in particolare, la collaborazione scientifica tra università ed enti di ricerca italiani nel settore dell'innovazione tecnologica su tematiche di ricerca che comprendono:

a) il rilievo e l'analisi dei dati laser-scanner terrestre ed aerotrasportato;



- b) il rilievo e l'analisi dei dati spettrometrici gamma;
- c) le analisi mineralogiche e geochemiche su campioni di suolo, acqua, aria e campioni geologici;
- d) l'elaborazione di strati informativi geografici di interesse per il DARTS;
- e) il rendering e la visualizzazione di dati cartografici su web;
- f) lo sviluppo di funzionalità applicative cartografiche su web e servizi di geolocalizzazione e mobilità.

ART. 4

(Nomina dei Responsabili della Convenzione)

1. Il Responsabile della Convenzione per il DARTS è il Capo del Dipartimento, o un suo delegato; il Responsabile di Convenzione per l'Università è il Prof. Giancarlo Della Ventura, del Dipartimento di Scienze Geologiche.
2. Entro la fine di ciascun anno di vigenza della Convenzione i Responsabili di cui al precedente comma, o i loro delegati, pianificheranno l'attività annuale da svolgere che potrà essere concordemente modificata nel periodo di riferimento.
3. Entro gennaio dell'anno successivo i Responsabili della Convenzione redigeranno una relazione sull'attività svolta l'anno precedente.

ART. 5

(Modalità di attuazione)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, il DARTS si avvarrà della collaborazione del laboratorio GIS e dei laboratori di mineralogia e geochemica del Dipartimento di Scienze Geologiche dell'Università. I Responsabili della Convenzione individueranno, all'interno delle proprie strutture, il personale competente che collaborerà allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione.
2. Con la presente Convenzione il DARTS e l'Università cooperano, tra le altre attività, al ripristino delle applicazioni web e webGIS realizzate dal soppresso EIM nell'ambito dei progetti FIMONT e SGML. Il DARTS provvederà a fornire all'Università le conoscenze necessarie sui predetti progetti, copia delle pubblicazioni realizzate, i contenuti delle pagine web e tutti i dati alfanumerici e geografici necessari al ripristino delle applicazioni webGIS; l'Università provvederà alla rielaborazione dei dati e alla pubblicazione, su propria piattaforma SW/HW, delle applicazioni in rete.
3. Entro 60 giorni dalla stipula della Convenzione sarà redatto, di comune intesa tra le Parti e sottoscritto dai Responsabili di cui all'art. 4 un programma operativo che definirà le strategie e le azioni necessarie per dare avvio alla collaborazione di cui all'art. 3. Il programma operativo dovrà contenere le specifiche attività da svolgere, gli obiettivi da realizzare, i termini e le condizioni di svolgimento, le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti.



4. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 il programma operativo dovrà contenere una specifica sezione che illustri la tempistica, le modalità di realizzazione e la quantificazione degli oneri finanziari a carico di ciascuna delle Parti, necessari al mantenimento e all'implementazione dei servizi web e webGIS dei progetti, secondo le nuove tecnologie disponibili, per la durata della Convenzione. Il programma operativo dovrà altresì indicare le soluzioni che verranno adottate rispetto ai seguenti punti, riferibili anche agli indirizzi in materia di progettazione e realizzazione di siti web per la Pubblica Amministrazione:

- definizione delle firme istituzionali del sito;
- criteri per la qualità, trasparenza ed accessibilità del sito;
- definizione dei nomi a dominio e allocazione dei server.

ART. 6

(Rispetto della normativa sulla riservatezza e sull'utilizzo dei dati)

1. Le Parti si impegnano ad attuare le misure previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, nonché del Decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale.

ART. 7

(Accordi e Convenzioni con terzi)

1. Le Parti, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione e nel rispetto dei propri fini istituzionali, potranno stipulare, congiuntamente o singolarmente previa accettazione dell'altra parte, specifici accordi con soggetti terzi, qualora la collaborazione con questi ultimi dovesse essere necessaria per il raggiungimento delle finalità previste dalla presente Convenzione. Detti accordi non potranno contrastare con gli impegni derivanti dalla stipula della presente Convenzione e non dovranno prevedere attività che interferiscano con il normale svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Università e con le specifiche attività di ricerca.

2. In considerazione delle convenzioni già stipulate dal DARTS con l'Università degli Studi di Milano "Bicocca", il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, l'Università dovrà privilegiare, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, la collaborazione con questi enti.

ART. 8

(Durata e decorrenza)

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha una durata di tre anni. Alla scadenza potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto approvato dagli organi competenti delle Parti.



2. Al termine della Convenzione l'Università e il DARTS redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.

ART. 9

(Proprietà e diffusione dei risultati)

1. Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti, che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 12. In tutte le iniziative di pubblicazione e di diffusione dei risultati derivanti dalle attività di cui alla presente Convenzione, dovrà essere menzionata la collaborazione intercorrente tra l'Università e il DARTS.

ART. 10

(Uso reciproco del marchio, del nome, di prerogative di legge e di altri beni materiali e immateriali)

1. L'utilizzazione del nome e/o logo delle Parti contraenti si intende regolata nel rispetto del Codice Civile e del Codice della proprietà industriale, con il consenso della parte che ne ha il diritto esclusivo.

ART. 11

(Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza)

1. L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti sottoscrittrici è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione senza previo accordo tra le Parti stesse.

ART. 12

(Risoluzione della Convenzione)

1. La presente Convenzione potrà essere risolta a richiesta di ciascuna parte contraente per inadempimento della controparte. Ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto decorsi 30 giorni dalla sua ricezione presso il domicilio della parte inadempiente, si intende risolta di diritto a decorrere dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione.

2. La Convenzione potrà essere risolta per mutuo accordo dei contraenti risultante da un atto scritto.



ART. 13
(Clausola di salvaguardia)

1. Qualora lo si ritenga indispensabile, le Parti possono prevedere eventuali ipotesi di modifica delle attività previste con uno specifico atto aggiuntivo di variazione, da stipulare di comune accordo tra le Parti, fermo restando che tali modifiche non possono comportare trasformazioni sostanziali delle attività individuate, tempi o costi aggiuntivi.

ART. 14
(Oneri finanziari e fiscali)

1. Fatti salvi i costi relativi all'attività di cui all'art. 5, comma 2, la presente Convenzione non comporta oneri economici diretti a carico delle Parti contraenti.

2. La presente Convenzione sconta l'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modificazione e integrazioni.

ART. 15
(Domicilio)

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio: il DARTS, in Roma, via della Stamperia 8 e l'Università, in Roma via Ostiense 159.

ART. 16
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto dalla presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

ART. 17
(Foro competente)

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla formazione, conclusione ed esecuzione della presente Convenzione, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del competente Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, *26 novembre 2012*

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI REGIONALI, IL
TURISMO E LO SPORT**

Cons. Calogero MAUCERI

Calogero Mauceri



**IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI ROMA TRE**

Prof. Guido FABIANI

Guido Fabiani

